

## ACCORDO DI VALORIZZAZIONE

*ai sensi dell'art. 112 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*

### TRA

**Istituto autonomo Villa Adriana e Villa d'Este**, (di seguito "Istituto"), con sede in Tivoli, Piazza Trento n. 5, c.a.p. 00019, rappresentato dalla dott.ssa Elisabetta Scungio, in qualità di Direttore Delegato ai sensi ex art. 17, comma 1-bis, D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., nominata con decreto del Direttore generale Musei 7 maggio 2025, n. 337;

e

**la Regione Lazio** (C.F. 80143490581), con sede in Roma, Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7, c.a.p. 00145, in persona del legale rappresentante \_\_\_\_\_ o suo delegato \_\_\_\_\_ (di seguito denominata la "Regione");

**per la valorizzazione e fruizione del patrimonio dell'Istituto autonomo Villa Adriana e Villa d'Este**

### PREMESSO CHE:

- lo Stato, la Regione e le Autonomie Locali assicurano e sostengono, per missione istituzionale, la conservazione del patrimonio culturale presente sul territorio della Regione Lazio e ne favoriscono la fruizione e la valorizzazione, assolvendo alle relative funzioni anche in ragione del patrimonio rispettivamente posseduto;
- sul territorio regionale insiste un patrimonio di carattere storico, artistico e culturale di rilevante interesse su cui, nel rispetto delle relative autonomie decisionali, converge un comune interesse alla realizzazione di interventi volti alla sua conservazione e valorizzazione;
- la Costituzione della Repubblica italiana all'art. 9 promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica e tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione;
- le Amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*", possono concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, in conformità ai principi generali dell'attività amministrativa, improntati a criteri di economicità, e di efficacia;
- il *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*, approvato con il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, e ss.mm.ii., all'art. 34, comma 1 prevede che: "Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della

provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento”;

- il D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. recante “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*” (di seguito “Codice”), all’art. 1, comma 3 stabilisce che: “Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione”;
- l’art. 2, comma 4 del Codice stabilisce che: “I beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività, compatibilmente con le esigenze di uso istituzionale e sempre che non vi ostino ragioni di tutela”;
- l’art. 6 del Codice definisce la valorizzazione del patrimonio culturale quale insieme di attività finalizzato alla promozione della conoscenza e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio, da attuarsi in forme compatibili con la tutela e in modo tale da non pregiudicarne le esigenze;
- l’art. 7, comma 2 del Codice stabilisce che: “Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali perseguono il coordinamento, l’armonizzazione e l’integrazione delle attività di valorizzazione dei beni pubblici”;
- l’art. 111 del Codice afferma che le attività di valorizzazione consistono nella costituzione e organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all’esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle finalità indicate all’articolo 6 del medesimo;
- l’art. 112 comma 4 del Codice stabilisce che lo Stato, le Regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché l’elaborazione dei conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica. Gli accordi possono essere conclusi su base regionale o sub regionale, in rapporto ad ambiti territoriali definiti, e promuovono altresì l’integrazione, nel processo di valorizzazione concordato, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati. Gli accordi medesimi possono riguardare anche beni di proprietà privata, previo consenso degli interessati;
- il Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 21 febbraio 2018, n. 113, recante “*Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale*”, all’art. 2 comma 2b, impone ai musei l’obiettivo di “garantire un accesso di qualità per gli utenti e un miglioramento della protezione dei beni culturali, attraverso la definizione di un livello omogeneo di fruizione degli istituti e ai luoghi della cultura, di modalità uniformi e verificabili per la conservazione e valorizzazione degli edifici, dei

luoghi, delle collezioni e di codici di comportamento e linee di politica museale condivise, comunque nel rispetto dell'autonomia dei singoli istituti”;

- ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 marzo 2024, n. 57, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*”, dell’Art. 24. “Uffici dotati di autonomia speciale” che definisce tali “Gli uffici del Ministero dotati di autonomia speciale con autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106” ed in particolare, il comma 3, che include tra i Musei, parchi archeologici e altri luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale anche Villa Adriana e Villa d’Este;
- ai sensi dell’allegato 2 al Decreto del Ministero della Cultura 9 febbraio 2024, n. 53, recante “Elenco di istituti e luoghi della cultura e altri immobili e/o complessi assegnati ai musei e ai parchi archeologici e agli altri istituti e luoghi della cultura dotati di autonomia speciale” dove al punto 26 vengono definiti i siti afferenti all’Istituto Villa Adriana e Villa d’Este:
  1. Villa Adriana -Tivoli (Roma)
  2. Villa D’Este -Tivoli (Roma)
  3. Santuario di Ercole vincitore e antiquarium -Tivoli (Roma)
  4. Mausoleo dei Plautii -Tivoli (Roma)
  5. Monumenti del Foro di Tivoli (Roma);
- l’Istituto Villa Adriana e Villa d’Este, ai sensi del citato D.P.C.M. 15 marzo 2024, n. 57, viene riconosciuto Museo dotato di autonomia speciale e di rilevante interesse nazionale del Ministero della Cultura;
- la Regione Lazio con Deliberazione di Giunta Regionale n. 441 del 12 giugno 2025, “L.R. 15 novembre 2019, n. 24. Approvazione del Piano Annuale degli interventi in materia di Valorizzazione Culturale, Annualità 2025” ha finalizzato risorse per valorizzazione e promozione del patrimonio dell’Istituto Villa Adriana e Villa d’Este, rinviando ad un successivo Accordo di valorizzazione ai sensi dell’art. 112 del D.lgs. n. 42/2004 al fine di definire le azioni, modalità e tempi di realizzazione degli interventi;

## VISTE

- la nota Prot. n. 997593 del 9 ottobre 2025 (acquisita agli atti dell’Istituto con prot. n. 2236 del 13.10.2025) con la quale la Direzione regionale Cultura, politiche giovanili e della famiglia, pari opportunità, servizio civile, in esecuzione della citata DGR n. 441/2025 richiedeva all’Istituto Villa Adriana e Villa d’Este di trasmettere un’ipotesi progettuale per la valorizzazione delle Ville e degli altri siti del sistema, ai fini della definizione dei contenuti dell’Accordo di valorizzazione;
- la comunicazione MIC|MIC\_VA-VE\_UO1|20/10/2025|0002302-P| (acquisita al protocollo regionale in data

23 ottobre 2025, con n. 1048197), con la quale l'Istituto ha indicato le azioni che intende realizzare con il sostegno regionale, ed in particolare:

1. MUSEONATURA - Il patrimonio verde dell'Istituto Villa Adriana e Villa d'Este
  2. MCML - Villa Adriana e Salvatore Aurigemma
  3. Eventi Culturali – Convegni
  4. Attività di Comunicazione e Promozione
  5. Interventi di Riqualificazione dell'immobile “Triboletti” e relative pertinenze all'interno del Sito Archeologico di Villa Adriana
- la proposta di Accordo di valorizzazione inviata dall'Istituto in data 25 novembre 2025 acquisita al protocollo regionale con il n. 1162985 come successivamente integrato con nota del 2 dicembre 2025;

## **TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 - Premesse**

Le premesse e gli atti citati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo e si considerano integralmente riportate nel presente articolo.

### **Art. 2 - Oggetto**

Il presente accordo ha per oggetto l'obiettivo di promuovere la valorizzazione e la fruizione dei siti monumentali di Villa Adriana, Villa d'Este, del Santuario di Ercole Vincitore, della Mensa Ponderaria e del Mausoleo dei Plautii, gestiti dall'Istituto Villa Adriana e Villa d'Este.

I siti rappresentano esempi straordinari di antica architettura e arte dei giardini rinascimentali, in particolare Villa Adriana e Villa d'Este, Siti del Patrimonio Mondiale riconosciuti dall'UNESCO che attraggono turisti da tutto il mondo e possono fungere da catalizzatori per iniziative culturali e artistiche, mediante eventi e manifestazioni che rafforzino l'identità locale e promuovono la comunità.

### **Art. 3 - Finalità**

Le Parti si impegnano a favorire e sostenere, per quanto di rispettiva competenza, ogni azione condivisa che punti al consolidamento di una rete culturale territoriale al fine di potenziarne la promozione e la conoscenza a livello locale, regionale e nazionale e assicurarne le migliori e più ampie condizioni di utilizzo e fruizione pubblica, nel rispetto delle esigenze di tutela e conservazione.

A tale proposito, le Parti si impegnano ad attivare adeguate sinergie per lo sviluppo di attività condivise di valorizzazione e a partecipare attivamente al potenziamento dell'offerta di servizi integrati per i cittadini e visitatori.

#### Art. 4 – Azioni

Al fine di raggiungere le finalità di cui all'articolo 3, le Parti, congiuntamente e disgiuntamente, si impegnano a svolgere le seguenti azioni, con le modalità definite nei successivi articoli:

**a) interventi di promozione dei seguenti siti gestiti dall'Istituto:**

1. Villa Adriana - Tivoli (Roma)
2. Villa d'Este - Tivoli (Roma)
3. Santuario di Ercole vincitore e antiquarium - Tivoli (Roma)
4. Mausoleo dei Plautii - Tivoli (Roma)
5. Monumenti del Foro di Tivoli (Roma);

mediante la realizzazione delle seguenti iniziative:

- **MOSTRA MUSEONATURA - Il Patrimonio Verde dell'Istituto Villa Adriana e Villa d'Este** la cui azione principale è valorizzare il patrimonio verde dell'Istituto attraverso un percorso fisico, virtuale e partecipato anche attraverso forme artistiche contemporanee che interpretano il paesaggio verde non solo come sfondo, ma come soggetto attivo di narrazione;
- **MOSTRA MCML - VILLA ADRIANA e SALVATORE AURIGEMMA** la cui azione principale è valorizzare l'attività di scavo archeologico condotta negli anni Cinquanta del secolo scorso da Salvatore Aurigemma e promuovere la conoscenza degli interventi e dei restauri condotti a quell'epoca. L'aspetto attuale del Canopo, Pecile e Teatro Marittimo è il risultato della storia novecentesca della villa e della sua potente caratterizzazione. Nel decennio 1950-1960, infatti, grandi cantieri di scavo e restauro, condotti da Salvatore Aurigemma, rinnovarono il volto dell'area archeologica. Le concomitanti scoperte presso il Canopo, con la messa in luce della vasca e il ritrovamento del ciclo statuariale che ne costituiva l'arredo scultoreo, permisero di recuperare uno dei complessi più famosi della villa. Il ripristino dell'acqua nel Canopo, nel Pecile e nel Teatro Marittimo indusse a ripensare la concezione di visita. La mostra intende testimoniare questo passaggio fondamentale per la storia recente di Villa Adriana attraverso un ricco corredo fotografico e documentario. Nel progetto è prevista anche l'organizzazione di una giornata di studi che affronti e approfondisca la figura di Salvatore Aurigemma, significativa figura di archeologo del primo 900.
- **EVENTI CULTURALI – CONVEGNI** una serie di iniziative volte per il potenziamento della visibilità e dell'attrattiva dell'Istituto Tali iniziative contribuiscono a rafforzare il ruolo istituzionale dell'Istituto, consolidandone la posizione come polo di riferimento per la ricerca e la valorizzazione culturale nell'ambito del Ministero della Cultura e accrescendone la visibilità su scala nazionale e internazionale. Un beneficio fondamentale risiede nel coinvolgimento attivo del territorio, che si traduce nella valorizzazione del patrimonio immateriale locale e nella creazione di un più forte senso di appartenenza nelle comunità.

- **ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE** che includa anche l'implementazione del sito web, onde accrescere la visibilità dell'Istituto e delle sue attività attraverso diversi media, a livello internazionale, nazionale, regionale e locale.

**b) interventi di valorizzazione** che favoriscano una migliore fruizione dei siti monumentali richiamati in premessa ed in particolare mediante il contributo alla riqualificazione dell'immobile "Triboletti" e relative aree di pertinenza all'interno del Sito Archeologico di Villa Adriana

entro le disponibilità finanziarie, per la quota a carico della Regione Lazio, individuate nella Deliberazione regionale n. 441 del 12 giugno 2025.

#### **Art. 5 – Attuazione dell'accordo**

Al fine di dare attuazione al presente accordo, l'Istituto e la Regione si avvalgono delle proprie strutture ed eventualmente della collaborazione di soggetti terzi ad essi connessi.

#### **Art. 6 – Dati personali**

Il trattamento dei dati personali per il perseguimento delle finalità del presente Accordo, cui le Parti danno il consenso all'utilizzo, sarà effettuato in conformità ai principi di liceità, proporzionalità, necessità e trasparenza nel rispetto della normativa europea e di quella nazionale, di cui al Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) e al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101) nonché in base alle disposizioni organizzative interne delle medesime Parti.

#### **Art. 7 – Codice etico**

1. Le Parti dichiarano di aver preso visione, in sede di perfezionamento del presente Accordo, dei rispettivi Codici etici e di condotta, così come pubblicati nei rispettivi siti istituzionali, ai cui principi etico-comportamentali si conformeranno nell'esecuzione del presente Accordo.

#### **Art. 8 – Utilizzo dei segni distintivi delle Parti**

1. I loghi delle parti potranno essere utilizzati unicamente nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo, previo consenso scritto della Parte cui il logo appartiene.
2. Il presente Accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio, del logo e dell'identità visiva delle Parti per fini commerciali e/o pubblicitari.
3. La collaborazione di cui al presente Accordo non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, il logo, il nome, o altro segno distintivo delle Parti (incluse abbreviazioni).

4. In ogni caso, le Parti rimangono esclusive proprietarie delle rispettive denominazioni e loghi ed è pertanto fatto reciproco divieto di utilizzare in qualsiasi modo la denominazione e il logo di una delle Parti senza la preventiva autorizzazione scritta della parte proprietaria.

#### **Art. 9 – Divieto di cessione**

Il presente accordo non può essere ceduto né totalmente né parzialmente a pena di nullità.

#### **Art. 10 – Revisioni ed integrazioni**

Il presente Accordo potrà essere modificato, integrato o aggiornato esclusivamente in forma scritta tra le parti e formalizzata mediante atti aggiuntivi o integrativi, facenti riferimento al presente Accordo.

#### **Art. 11 – Oneri finanziari e spese**

Le Parti assolvono ai rispettivi impegni e alle relative spese con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fatto salvo quanto già previsto nei rispettivi ordinamenti, fatta salva la possibilità di reperire risorse aggiuntive da destinare al finanziamento degli impegni e delle spese predetti, in parte o in toto.

#### **Art. 12 – Legge applicabile e Foro competente**

1. Il Presente Accordo è disciplinato e regolato dalle Leggi dello Stato italiano.
2. Per qualunque controversia, diretta o indiretta, che dovesse insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione e/o esecuzione del presente accordo, le Parti si impegnano a procedere in via bonaria, con approccio collaborativo e conciliante; laddove non fosse possibile addivenire a un accordo, è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

#### **Art. 13 – Comunicazioni e referenti**

Le comunicazioni relative al presente Accordo devono essere inviate ai seguenti indirizzi di posta elettronica ordinaria e certificata:

- per l'**Istituto autonomo di Villa Adriana e Villa d'Este** Dott.ssa Elena Achille

PEO: [va-ve@cultura.gov.it](mailto:va-ve@cultura.gov.it);

PEC: [va-ve@pec.cultura.gov.it](mailto:va-ve@pec.cultura.gov.it);

- per la **Regione Lazio** PEO Dott. Luca Fegatelli

PEO: [cultura@regione.lazio.it](mailto:cultura@regione.lazio.it)

PEC: [cultura@pec.regione.lazio.it](mailto:cultura@pec.regione.lazio.it)

**Art. 14 – Firma digitale, registrazione e imposta di bollo**

Il presente Accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis della legge n. 241/90 ed è soggetto a registrazione in caso d'uso, a cura e spese della Parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto,

*Per l'Istituto Villa Adriana Villa d'Este*

Per IL DIRETTORE GENERALE

Prof. Massimo Osanna

IL DELEGATO

*Dott.ssa Elisabetta Scungio*

*Per la Regione Lazio*

-----